

Il Giudice Tutelare

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede
ha pronunciato il seguente provvedimento;

vista l'istanza di nomina di amministratore di sostegno a favore di
Matteo, nato a (GE) l'11.12.19 , residente
in Genova, Via n. , proposta dalla moglie, signora
Rosa;

sentiti, all'udienza del 7.3.2006, la ricorrente, lo stesso beneficiario,
nonché il figlio, signor Enzo, affetto da "sindrome
dissociativa di innesto in soggetto cerebropatico", ed invalido civile
al 100%;

dato atto che la ricorrente ha confermato la sua disponibilità ad
essere nominata amministratore di sostegno del marito, soluzione
condivisa anche dal figlio Enzo, mentre il beneficiario della
procedura, pur nei limiti connessi alla sua patologia, si è espresso
favorevolmente nei riguardi della moglie;

vista la documentazione medica in atti da cui risulta che il signor
Matteo è affetto da "malattia di Alzheimer", e che egli
non risulta in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

ritenuto che, stante la situazione sopra precisata ricorrono in pieno i
presupposti per l'applicazione del nuovo istituto
dell'amministrazione di sostegno;

ritenuto, del resto, che l'istituto dell'interdizione é divenuto ormai
residuale, atteso che il nuovo art. 414 c.c. dispone che possono
essere interdette le persone che versano "in condizioni di abituale

infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi", ma solo quando ciò "è necessario per assicurare loro adeguata protezione";

ritenuto che, trovandosi il signor Matteo, convenientemente accudito dalla moglie presso la sua abitazione, non sussistono quelle esigenze di protezione che, in astratto, potrebbero rendere legittimo il ricorso all'istituto dell'interdizione; ritenuto, ancora, che la legge n. 6/2004 si caratterizza proprio per avere affrontato "il tema dell'agire giuridico" introducendo opportunamente una "concezione relazionale della prossimità con (...) soggetti vicini", in modo da favorire la creazione di una migliore relazione con il mondo esterno, con la precisazione che la ricorrente nella sua veste di amministratore, stante il suo stretto rapporto di parentela con il beneficiario, agirà certamente nel pieno rispetto dei suoi bisogni, e delle sue aspirazioni, rivolgendosi al giudice tutelare ove ciò sia necessario ai sensi della vigente normativa;

ritenuto che le facoltà dell'amministratore di sostegno saranno meglio specificate nel prosieguo del provvedimento, con la precisazione che la signora Rosa, nella sua qualità, deve intendersi fin d'ora autorizzata a istituire il trust denominato "Enzo" (allegato al ricorso), dotando il trust anche del bene immobile indicato in ricorso (appartamento sito in Genova, Via n.) per la quota di proprietà del coniuge beneficiario della presente procedura;

ritenuto, d'altra parte, che il contenuto del trust è opportunamente volto a tutelare non solo il beneficiario (garantendogli il miglior regime di vita possibile unitamente alle cure e all'assistenza necessarie), ma anche il figlio unico Enzo, le cui problematiche sono state sopra illustrate (obiettivo che certamente rispondeva alle aspettative del signor Matteo , quando le sue migliori condizioni di salute gli consentivano una più lucida visione delle sue esigenze e di quelle del figlio);

ritenuto, in argomento, che ormai da tempo la migliore dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalente hanno riconosciuto la compatibilità tra il trust e il nostro ordinamento giuridico (corre l'obbligo di ricordare che la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, relativa alla legge applicabile al trust, è entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 1992), e che, proprio grazie all'avvenuto riconoscimento del c.d. trust interno, questo istituto ha trovato interessanti applicazioni proprio nella materia della tutela dei soggetti deboli;

ritenuto, da ultimo, che lo stesso legislatore, con l'art. 39 novies della recentissima legge 23 febbraio 2006, n. 51 (che converte il D.L. 30 dicembre 2005, n. 303) ha introdotto nel codice civile l'art. 2645 ter, in tema di trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riguardanti anche "persone con disabilità", che fa espresso riferimento al conferimento, mediante atti in forma pubblica, di beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri) destinati "per la durata della vita della persona

fisica beneficiaria alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela", riferibili appunto a soggetti disabili;

ritenuto che tale innovazione normativa configura un istituto frutto dell'autonomia privata, conformemente alla previsione di cui all'articolo 1322, secondo comma, c.c., la cui riferibilità al trust (pur non nominato) è di tutta evidenza con la conseguenza di legittimare anche per via legislativa il citato pensiero di dottrina e giurisprudenza prevalenti riguardo la compatibilità del trust con il nostro ordinamento se diretto a perseguire interessi meritevoli di tutela.

P.Q.M.

Visti gli artt. 404 e segg. c.p.c.;

nomina

la signora **Rosa**, nata a _____ (GE), l'11.2.19____, res. in Genova, Via _____ n. _____, **amministratore di sostegno, a tempo indeterminato**, di **Matteo**, nata a _____ (GE) l'11.12.19____, residente in Genova, Via _____ n. _____;

determina come segue l'oggetto dell'incarico: 1) assistenza personale anche per il tramite di terze persone; 2) riscossione, accredito e gestione (per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione) della pensione e dell'indennità di accompagnamento di spettanza del beneficiario, con facoltà di compiere in nome e per conto dello stesso tutte le pratiche, amministrative e non, volte a migliorare la sua situazione previdenziale e dunque patrimoniale; 3) sottoscrizione di qualunque documento o dichiarazione in nome e per conto del

beneficiario ove questi non sia in grado di sottoscriverlo; 4) stipula, in nome e per conto del beneficiario, di qualunque negozio e/o contratto che comporti l'assunzione di obbligazioni a carico del predetto, ivi compreso l'istituzione del trust denominato "Enzo" allegato al presente ricorso, e di tutti gli atti da esso discendenti, parte dei quali richiamati nella parte motiva del presente decreto; 5) gestione dei risparmi del beneficiario tenuto conto delle sue esigenze e di quelle relative al bene immobile di cui egli è comproprietario; 6) apertura e/o chiusura di qualunque conto corrente, con delega all'amministratore di sostegno che potrà operarvi liberamente, movimentando altresì eventuali risparmi e/o titoli, nell'ambito di una gestione ordinaria, sotto la sua responsabilità e con obbligo di rendiconto;

atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto della beneficiaria: tutti quelli necessari per far fronte all'oggetto dell'incarico come sopra precisato, con la precisazione che per gli atti di straordinaria amministrazione l'amministratore di sostegno dovrà essere autorizzato dal giudice tutelare;

limiti delle spese sostenibili con le risorse della beneficiario: importo della pensione e dell'eventuale indennità di accompagnamento, nonché di eventuali risparmi;

atti che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può compiere da solo: atti della vita quotidiana nei limiti delle sue attuali condizioni fisiche;

rendiconto annuale: a far data dal marzo 2007.

Dispone

la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale di Stato civile, e la sua annotazione a cura della Cancelleria nel Registro delle Amministrazioni di sostegno.

Fissa


per il giuramento dell'amministratore di sostegno nominato il giorno 17.3. 2006 alle ore 9.20, davanti a sé.

Efficacia immediata.

Genova, 14.3.2006.

Il Giudice Tutelare

Dr. F. Mazza Galanti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 14 MAR. 2006

CANCELLERIA DI
Servizio Affari

PER ATTIVITÀ COMUNICAZIONE
GENOVA 14 MAR 2006

Mariani Vito

E' copia di...
Genova, li 14 MAR 2006

L'OPERATORE GIUR. DIARIO B2
Ornella Tromba